

Corte di Cassazione
Sentenza n. 14779
Pubblicata il 30 maggio 2019

[omissis]

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, che nelle more del giudizio ha assunto una diversa denominazione, ha stipulato con la x spa un contratto di franchising, in base al quale si obbligava a rendere servizi di manutenzione per conto di quest'ultima. La ricorrente, raggiunto un certo numero di servizi effettuati per conto di x, ne ha chiesto il pagamento con atto scritto, e ricevuta contestazione da parte dell'affiliante, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo. La x ha proposto opposizione, ed il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda, per difetto del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge n. 249/ 1997 e della successiva delibera dell'Autorità Garante n. 182 del 2002. La decisione è stata confermata dalla corte di appello, che ha ribadito l'improcedibilità della domanda. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione la società affiliata, con un solo motivo che denuncia la non applicabilità al caso di specie della regola sul tentativo obbligatorio di conciliazione. V'è costituzione di x con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso, la x denuncia violazione dell'articolo 1 comma 11 legge n. 249 del 1997, norma che impone di esperire il tentativo di conciliazione prima di iniziare una controversia che abbia come opposte parti un utente (o categoria di utenti) ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di utenze tra loro. Secondo la ricorrente, la fattispecie che la riguarda non ricadrebbe in questa ipotesi, e dunque non sarebbe soggetta a tentativo obbligatorio. Il motivo è fondato.

Invero, l'ambito della norma è abbastanza chiaro: il tentativo di conciliazione è imposto solo per le controversie che hanno fonte nel servizio di telecomunicazione, ossia che attengono al servizio di telecomunicazione tra fornitore ed utente. Questa delimitazione, oltre che essere imposta dalla circostanza che l'organismo di mediazione è l'Autorità per le comunicazioni, che evidentemente decide controversie che abbiano riguardo ai servizi di telecomunicazione, discende anche dalla portata letterale e dalla ratio della norma. La norma, infatti, ha un ambito soggettivo delimitato, in quanto impone l'onere del tentativo di conciliazione solo in controversie che oppongano: a) utenti a soggetti autorizzati o titolari di licenze, dove per utenti si intendono coloro che, persone fisiche o giuridiche, "utilizzano o chiedono di realizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico" (delibera 182/ 02), sempre che l'utente abbia stipulato un contratto di utenza telefonica (chiara sul punto Cass. 25853/ 2008), e quindi le controversie tra chi eroga il servizio e chi lo riceve; b) tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro, ossia tra soggetti che erogano il servizio di telecomunicazione, nelle controversie che, per via di tale erogazione, insorgano tra loro (delibera 182/ 02). E questo secondo ambito presuppone che i protagonisti della controversia siano, ciascuno, titolari di autorizzazione ad erogare il servizio (quindi, ad esempio, una controversia tra gestori). In entrambi i casi, il tentativo di conciliazione presuppone che la controversia abbia titolo nel servizio di telecomunicazione. Già, da un punto di vista dell'ambito soggettivo della norma, è escluso che possa rientrarvi una controversia tra un soggetto autorizzato ad erogare il servizio (x) ed un suo affiliato in franchising (la ricorrente). La norma infatti mira alla soluzione preventiva di controversie che, oltre che riguardare i soggetti del servizio telefonico (e non altri), attengano pur sempre a prestazioni finalizzate alla telecomunicazione.

Nella fattispecie invece la controversia, oltre che non riguardare due soggetti del servizio di telecomunicazione, in quanto la ricorrente non è né utente del servizio né soggetto autorizzato ad erogarlo, ha titolo nel contratto di franchising. Si tratta cioè di una controversia che riguarda l'asserito inadempimento di obbligazioni assunte con il contratto di franchising, e non di obbligazioni riguardanti il contratto di utenza telefonica o, piuttosto, il rapporto tra gestori del servizio telefonico. Il ricorso va dunque accolto, con rinvio al giudice di primo grado, per l'esame

delle questioni di merito non affrontate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di x, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 28 marzo 2019

Fonte:<http://italgiure.giustizia.it>